



News n. 24 del 29 febbraio 2024
a cura dell'Ufficio del massimario

Sospetta d'incostituzionalità la disciplina del commercio su aree pubbliche della provincia autonoma di Bolzano, riguardo ai termini di durata delle concessioni di suolo pubblico.

Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza 8 febbraio 2024, n. 1306 – Pres. Volpe, Est. Tarantino

Commercio – Trentino – Alto Adige – Definizione di commercio su area pubblica – Contrasto con la legislazione nazionale – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, co. 2, lett. v), n. 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 2019, n. 12, in riferimento agli artt. 4, 5 e 9 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige nei termini indicati in motivazione (1)

Commercio – Trentino – Alto Adige – Commercio su area pubblica - Rinnovo dodecennale della autorizzazione – Violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di concorrenza - Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità.

È rilevante e non manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 65 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 2019, n. 12, in relazione agli artt. 3, 41, 97, 117, comma 2, lett. a), e), e q), Cost., nei termini indicati in motivazione (2)

(1,2) I.– Impugnato in primo grado, davanti al Tribunale regionale per la Giustizia amministrativa, sezione di Bolzano, è un provvedimento del comune ritenuto pregiudizievole dai ricorrenti quanto all'ambito di applicazione e alla misura della durata della concessione di commercio in area pubblica. In appello, il Consiglio di Stato, ritiene sia dirimente sollevare q.l.c. circa il contenuto precettivo della legge della provincia autonoma di Bolzano.

Più specificamente, l'ordinanza in epigrafe, ai fini della decisione della controversia, solleva una duplice q.l.c., rilevante nel caso di specie, che afferisce: i) alla difforme definizione di

commercio su area pubblica rinvenibile nella legislazione nazionale (art. 27, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) ed in quella provinciale (art. 3, comma 1, lett. v), n. 2), legge della provincia autonoma di Bolzano del 2 dicembre 2019, n. 12); ii) alla limitazione evincibile nella proroga dodicennale statale, disposta dal legislatore provinciale (ex art. 65 legge della provincia autonoma di Bolzano del 2 dicembre 2019, n. 12, secondo cui “le concessioni di posteggio [...] relative all’attività di commercio su aree pubbliche [...] sono prorogate fino al 31 dicembre 2020”), che, peraltro, non riguarderebbe tutte le attività di commercio, in quanto, dalla definizione di commercio su aree pubbliche ex lege provinciale, risulterebbero escluse le attività su suolo pubblico esercenti il servizio assistito di somministrazione invece contemplate ex lege statale.

II.– Questo in sintesi il percorso motivazionale dell’ordinanza in rassegna:

- a) *in primis*, rilevante è la q.l.c., sollevata dagli appellanti incidentali, in ordine alla legge della provincia di Bolzano del 2 dicembre 2019, n. 12 (“Codice del commercio”), con particolare riferimento all’art. 3, comma 2, lett. v), n. 2, che definisce l’attività di “somministrazione”, nell’ambito del commercio su aree pubbliche, alla stregua di: “*consumo immediato dei prodotti [...], con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria*”;
- b) *in secundis*, rilevante, sotto un particolare profilo, è la q.l.c. involgente l’art. 65 della legge della provincia di Bolzano del 2 dicembre 2019, n. 12, secondo cui: “*Tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020 di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), sono rinnovate per la durata di dodici anni. Fino al 31 dicembre 2032 un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore, nella medesima area mercatale, di più di quattro concessioni di posteggio quando il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a 100 o di più di sei concessioni quando il numero complessivo dei posteggi è superiore a 100*”;
- c) le surriferite disposizioni si porrebbero in contrasto con quanto previsto dal legislatore nazionale, che, all’art. 27, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio [...]”), definisce commercio su aree pubbliche: “*la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche*”; indicazione questa non rispettata *in toto* dal legislatore provinciale, nonostante l’indicazione contenuta nell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 114 cit., che stabilisce che: “*Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione*”; mentre, all’art. 28, lo stesso d.lgs. 114 cit. chiarisce gli ambiti riservati alla competenza legislativa regionale e della province autonome, senza rimettere a queste ultime la possibilità di definire diversamente la nozione di “*commercio su aree pubbliche*”; pertanto, il citato art. 3, co. 2, lett. v), n. 2 risulterebbe in contrasto con gli artt. 4, 5 e 9 dello Statuto speciale

della Regione Trentino-Alto Adige, in materia di commercio, materia indicata come di competenza concorrente;

- d) la questione, nei termini indicati, non appare manifestamente infondata, perché la definizione di “*commercio su aree pubbliche*” rappresenta un principio, di cui deve tenere conto il legislatore provinciale, trattandosi di un elemento, che definisce l’ambito di esercizio del potere legislativo e che la competenza concorrente del legislatore provinciale va esercitata, secondo quanto disposto dagli artt. 9, 5 e 4 del relativo Statuto, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica;
- e) quanto ai profili di contrasto con la disciplina costituzionale, va poi evidenziato che il citato art. 65 della legge della provincia di Bolzano del 2 dicembre 2019, n. 12, sancirebbe un rinnovo dodicennale, ai sensi dell’art. 181, comma 4-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con mod., dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (“*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”), per le concessioni di posteggio su aree pubbliche, di cui all’articolo 22, co. 1, lett. *a*), della citata legge della provincia autonoma n. 12 del 2019, ossia per le concessioni su posteggi per l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione; talché si paventerebbe un contrasto con l’art. 117, co. 2, lett. *q*), Cost., che assegna invece allo Stato la legislazione esclusiva in materia di profilassi internazionale; la q.l.c. non si presenta come manifestamente infondata, dal momento che il citato art. 181 del decreto-legge dello Stato effettua un espresso riferimento all’emergenza epidemiologica da COVID-19, tanto da far ritenere che il legislatore nazionale abbia voluto esercitare la sua potestà legislativa anche con riferimento alla “profilassi internazionale”;
- f) altro profilo di contrasto, sempre con riferimento all’art. 65 della legge provinciale citata, va apprezzata in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. *e*), Cost., quanto all’esclusione posta, dal legislatore provinciale, delle attività esercenti il servizio assistito di somministrazione nella definizione di commercio su aree pubbliche, con la conseguente mancata applicazione a queste ultime del rinnovo dodicennale delle concessioni di occupazione di suolo pubblico, nella misura in cui determinerebbe inoltre uno sconfinamento del legislatore provinciale nella peculiare materia della “tutela della concorrenza”, che compete invece alla potestà legislativa esclusiva del legislatore nazionale;
- g) va rammentato come la stessa Corte costituzionale (18 aprile 2014, n. 104, in Foro it., 2014, I, 1664) abbia affermato che la nozione di concorrenza «*riflette quella operante in ambito comunitario e comprende: a) sia gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza, quali le misure legislative di tutela in senso proprio, che contrastano gli atti ed i comportamenti delle imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati e che ne disciplinano le modalità di*

*controllo, eventualmente anche di sanzione; b) sia le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche" (ex multis: sentenze 22 luglio 2010, n. 270, in *Foro it.*, 2010, I, 2901 con nota di PALMIERI, PARDOLESI; in *Giur. cost.*, 2010, 3251 con nota di LIBERTINI; in *Riv. dir. comm.*, 2011, II, 217 con nota di SCARCIA; 12 febbraio 2010, n. 45, in *Riv. giur. edilizia*, 2010, I, 1065; 22 maggio 2009, n. 160, in *Giur. cost.*, 2009, 1793; 14 dicembre 2007, n. 430, in *Foro it.*, 2008, I, 369; 23 novembre 2007, n. 401, in *Foro it.*, 2008, I, 1787, con nota di CORSO, FARES);*

- h) in materia di tutela della concorrenza, la Corte costituzionale ha riconosciuto la competenza legislativa c.d. trasversale dello Stato, con ciò che ne consegue in termini di intervento su materie di competenza regionale; nella fattispecie, quindi, la scelta del legislatore nazionale di prevedere un rinnovo dodicennale delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche, in quanto dettata nell'ambito della materia trasversale della "tutela della concorrenza", impedirebbe al legislatore provinciale di esercitare una propria competenza legislativa in materia di commercio, dettando disposizioni difformi;
- i) la legislazione provinciale potrebbe risultare così in violazione anche del principio di "parità di trattamento", di cui all'art. 3 Cost., poiché potrebbe implicare una palese disparità di trattamento tra gli esercenti della Provincia autonoma di Bolzano e quelli omologhi del restante territorio nazionale, violando allo stesso tempo l'art. 41 Cost. (in quanto pone un limite ingiustificato all'iniziativa economica privata), nonché l'art. 97 Cost. (*sub specie* del principio di imparzialità della p.a.);
- j) altresì, le norme provinciali in discussione potrebbero risultare poste in violazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, con ciò che ne consegue in termini di violazione dell'art. 117, comma 2, lett. a), Cost., in quanto potrebbero ritenersi imporre restrizioni non giustificate da superiori esigenze di pubblici interessi quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica;
- k) ad avviso del Consiglio di Stato, tutte gli appena enumerati paventati profili di q.l.c. non si presentano come manifestamente infondati, nella misura in cui la singolare disciplina posta dal legislatore provinciale introduce in sostanza un "regime di sfavore", rispetto a tutti gli altri operatori economici del settore, che esercitano la loro attività in territori diversi da quelli regolati dalla disciplina provinciale, e che, pertanto, potenzialmente potrebbero vedere danneggiate le loro libertà economiche fondamentali riconosciute dal diritto Ue.

III – Per completezza, può osservarsi quanto segue:

- l) sull'incompetenza delle regioni a legiferare in materia di "tutela della concorrenza":
- 11) Corte cost. 9 maggio 2022, n. 112 (in *Foro it.*, 2022, I, 2313): "È incostituzionale, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. e), Cost. (in quanto la «tutela della concorrenza» è materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato) l'art. 5 l. reg. Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020 n. 25, nella parte in cui prevede che, fino al 31 gennaio 2022, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi possono cedere l'attività in ogni momento, anziché dopo che siano trascorsi, come stabilito dall'art. 9, 1° comma, l. 15 gennaio 1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), almeno cinque anni dal rilascio dei relativi titoli"; sussiste la violazione della norma interposta ex art. art. 9, 1° comma, legge 15 gennaio 1992, n. 21, la quale, nel fissare le condizioni per l'accesso degli operatori economici al settore del trasporto pubblico non di linea, stabilisce un limite quinquennale per il trasferimento delle licenze, che deve comunque avvenire a seguito di una procedura di tipo concorsuale, in base al possesso di determinati requisiti: disciplina, questa, che, da un lato, ha lo scopo di evitare il c.d. «commercio delle licenze», «cioè possibili speculazioni favorite dal fatto che [...] le licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio Ncc», dopo essere state ottenute gratuitamente, «potrebbero poi essere cedute a titolo oneroso con un lucro per il cedente»;
- 12) Corte cost. 1° marzo 2022, n. 46 (in *Riv. giur. edilizia*, 2022, I, 343 e in *Giur. cost.*, 2022, 597): "Non sono fondate le q.l.c. dell'art. 100, comma 1, della legge 14 agosto 2020, n. 104 ("Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, promosse in riferimento all'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963 n. 1 ("Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia"), all'art. 117, commi 3 e 4, Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost."; evidenzia la Corte costituzionale che, nel caso di specie, non viene messa in discussione la legittimità costituzionale della disposizione impugnata (e dell'ivi richiamato art. 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) sotto il profilo del rispetto dei vincoli euro-unitari, ai sensi dell'art. 117, comma 1, Cost., non avendo la regione ricorrente dedotto la contrarietà della detta disposizione (di proroga cioè fino alla fine del 2033 delle concessioni demaniali) al diritto dell'Unione (contrarietà, peraltro, *medio tempore* affermata da Cons. Stato, Ad. plen., 9 novembre 2021 nn. 17 e 18, in *Foro it.*, 2022, III, 121), bensì esclusivamente la lesione delle proprie competenze legislative, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto (anche alla luce delle relative norme di attuazione), dell'art. 117, commi 3 e 4, Cost. e del principio di leale collaborazione rispetto alla asserita "chiamata in sussidiarietà" in ambiti riservati alla competenza regionale; in via dirimente, la tutela della concorrenza, che è di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, 2° comma, lett. e), Cost., si pone come limite insuperabile rispetto alle competenze regionali con le quali interferisce (in termini, *ex multis*: Corte cost., 29 gennaio 2021 n. 10, in *Riv. giur. edil.*, 2021, I, 384; Corte cost., 9 gennaio

2019 n. 1, in *Foro it.*, 2019, I, 761; Corte cost., 4 luglio 2013 n. 171, in questa *Riv. giur. edil.*, 2013, I, 794);

l3) Corte cost. 27 giugno 2018, n. 137 (in *Foro it.*, 2019, I, 1905, con nota di D'AURIA): *“È incostituzionale l'art. 16, 1° comma, d.l. 24 aprile 2017 n. 50, conv., con modif., dalla l. 21 giugno 2017 n. 96, nella parte in cui non prevede la riassegnazione alle regioni e agli enti locali, subentrati nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali, delle risorse acquisite dallo stato per effetto dell'art. 1, 418° e 419° comma, l. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e connesse alle stesse funzioni non fondamentali, pur restando riservata al legislatore statale l'individuazione del quantum da trasferire agli enti subentranti”*; la necessità del finanziamento degli enti destinatari delle funzioni amministrative, del resto, si fonda sulla *«logica stessa del processo di riordino delle funzioni»*, com'è confermato dai diversi atti legislativi, che hanno disciplinato conferimenti di funzioni; si vedano gli art. 3, comma 1, lett. b), e 7, comma 1, legge 15 marzo 1997, n. 59 (*“Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*); gli art. 3, comma 3, e 7 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (*“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I l. 15 marzo 1997 n. 59”*); l'art. 149, comma 12, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); l'art. 2, comma 5, legge 5 giugno 2003, n. 131 (*“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della repubblica alla l. Cost. 18 ottobre 2001 n. 3”*); gli art. 2, comma 2, lett. ll), 8, comma 1, lett. i), e 10 legge 5 maggio 2009, n. 42 (*“Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 Cost.”*); l'art. 19, comma 2, legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*“Legge di contabilità e finanza pubblica”*);

m) sul riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni in materia di *“profilassi internazionale”*:

m1) Corte cost. 12 marzo 2021, n. 37 (in *Foro it.*, 2021, I, 3722, con nota di ROMBOLI): *“Sono incostituzionali, in riferimento all'art. 117, 2° comma, lett. q) (in quanto la “profilassi internazionale” è materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato), Cost., gli art. 1, 2 e 4, 1°, 2° e 3° comma, legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020 n. 11, nella parte in cui enunciano gli obiettivi programmatici per combattere l'emergenza da Covid-19 e vincolano alla osservanza delle misure introdotte, sanzionandone la inosservanza, ridefiniscono le attribuzioni emergenziali dei sindaci e disciplinano le ordinanze del presidente della giunta regionale relative alle misure ivi contenute, anche con riferimento all'attività di coordinamento e ai protocolli di sicurezza”*; difatti, l'art. 112, comma 3, lett. g), d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (*“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I l. 15 marzo 1997, n. 59”*) ha da ultimo confermato, quanto alla sorveglianza e al controllo di epidemie di dimensioni nazionali e internazionali, la competenza statale, pur delegata alle regioni dall'art. 7, 1° comma, lett. a),

menzionata legge 23 dicembre 1978, n. 833 ("Istituzione del servizio sanitario nazionale"). Fin dall'art. 32 della legge n. 833 del 1978, si è stabilito che il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti, in materia di igiene e sanità pubblica, spetti a regioni ed enti locali, esclusivamente laddove l'efficacia di tali atti possa essere garantita da questo livello di governo, posto che compete invece al Ministro della salute provvedere, quando sia necessario disciplinare l'emergenza sull'intero territorio nazionale o su parti di esso comprendenti più regioni; che con tale previsione il legislatore non abbia inteso riferirsi all'ovvio limite territoriale di tutti gli atti assunti in sede decentrata, ma, piuttosto, alla natura della crisi sanitaria da risolvere, viene poi confermato dall'art. 117 d.lgs. n. 112 del 1998 citato, che modula tra comune, regione e Stato gli interventi emergenziali nella materia, a seconda «della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali»; una siffatta disciplina ha poi trovato conferma nell'art. 50, comma 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e nel d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ("Codice della protezione civile"), il cui art. 7, comma 1, lett. c), in correlazione agli art. 24 e ss. gg., radica nello Stato il potere di adottare tutte le ordinanze contingibili e urgenti di protezione civile, acquisita l'intesa con le regioni e le province autonome «territorialmente interessate», sicché, ancora una volta, è l'eventuale concentrazione della crisi su di una porzione specifica del territorio ad imporre il coinvolgimento delle autonomie, quando, pur a fronte di simile localizzazione, l'emergenza assuma «rilievo nazionale», a causa dell'inadeguata «capacità di risposta operativa di regioni ed enti locali»;

m2) Corte cost. ord. 14 gennaio 2021, n. 4 (in *Foro it.*, 2021, I, 762): *"Vista la sussistenza del fumus boni iuris, nonché del rischio di un grave ed irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico e del rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini, va sospesa l'efficacia della l. reg. Valle d'Aosta 9 dicembre 2020 n. 11, contenente misure di contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2"*; questa decisione risulta essere la prima in cui la Corte costituzionale ha accolto una richiesta urgente di sospensione cautelare, ritenendo sussistenti le condizioni stabilite dalla legge; segnatamente, il giudice costituzionale rileva che la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, dettata nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato, espone di per se stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure, che possono caratterizzarsi per minor rigore (prescindendosi dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate); e che le modalità di diffusione del virus Covid-19 rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base meramente locale, idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l'interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non affatto preclusiva di talune diversificazioni regionali, nel quadro della leale collaborazione;

m3) Corte cost. 13 giugno 2014, n. 173 (in *Foro it.*, 2014, I, 2273): *"È incostituzionale, in riferimento all'art. 117, commi 2° e 3°, Cost. (in quanto la "profilassi internazionale" e materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello*

Stato), l'art. 5 l. reg. Valle d'Aosta 15 aprile 2013 n. 13, nella parte in cui abolisce le certificazioni del veterinario dell'azienda sanitaria locale (Asl) competente in materia di movimentazione del bestiame ed elimina sia la vigilanza sanitaria dell'Asl sugli allevamenti, sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali"; la norma, nel quadro di un intervento legislativo regionale di semplificazione in materia sanitaria, ha però provveduto «a depennare una serie di adempimenti in materia di polizia veterinaria [...] abolendo le certificazioni del veterinario dell'ASL competente in materia di movimentazione del bestiame ed eliminando sia la vigilanza sanitaria dell'ASL sugli allevamenti sia l'obbligo di denuncia di malattia infettiva e diffusiva per alcune malattie degli animali»; nel derogare espressamente alla normativa statale di tutela (non solo alle richiamate disposizioni del d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, recante «Reg. di polizia veterinaria», ma anche a quelle di cui al r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del T.U. delle leggi sanitarie» ed ancora al d.lgs. 22 maggio 1999, n. 196, recante «Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»), esso ha invaso l'ambito di competenza esclusiva dello Stato in materia di «profilassi internazionale», competenza questa che, peraltro, oltre a garantire la unitarietà di disciplina sull'intero territorio nazionale, si svolge in coerenza con quanto previsto in sede comunitaria ed euro-unitaria (direttiva 21 novembre 1989, n. 89/608/CEE, recante «Direttiva del Consiglio relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica»; nonché direttiva 17 marzo 1997, n. 97/12/CE, recante «Direttiva del Consiglio che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina»);

m4) Corte cost. 23 aprile 2013, n. 72 (in *Foro it.*, 2014, I, 2273): «È incostituzionale, in riferimento dell'art. 117, 2° comma, lett. q), Cost. (in quanto la "profilassi internazionale" e materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato) l'art. 32 l. reg. Basilicata 30 dicembre 2011 n. 26, nella parte in cui prevede che, per motivi di compravendita, è consentita la movimentazione di animali domestici della specie bovina ed ovicaprina con documentazione di scorta priva della vidimazione del servizio veterinario ufficiale della Asl competente in ordine all'avvenuta vaccinazione dei medesimi animali»;

n) sulle occupazioni di suolo pubblico e la potestà legislativa regionale e nazionale:

n1) Corte di giustizia dell'Unione Europea, sez. III, 20 aprile 2023, C-348/22 (in *Foro it.*, 2023, IV, 514, con nota di GIANNACCARI, nonché oggetto di News a cura dell'UM n. 76 del 7 giugno 2023): «L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali,

nonché il divieto di rinnovare automaticamente un'autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti (c.d. direttiva self executing). L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che la valutazione dell'effetto diretto connesso all'obbligo e al divieto previsti dall'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 e l'obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali contrarie incombono ai giudici nazionali e alle autorità amministrative, comprese quelle comunali”;

n2) Corte cost. 3 novembre 2020, n. 246 (in *Foro it.*, 2021, I, 1578, nonché oggetto di News a cura di US n. 128 del 9 dicembre 2020): *“E' incostituzionale l'art. 83, comma 4-sexies, della legge della Regione Veneto n. 11 del 2001, in relazione agli articoli 3 e 117, commi 2 e 3, Cost., nella parte in cui subordina l'occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e la fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per l'installazione e la gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, al pagamento di un canone demaniale stabilito dalla giunta regionale”;*

n3) Corte cost. 23 ottobre 2020, n. 222 (in *Foro it.*, 2020, I, 3668, nonché oggetto di News a cura di US n. 120 del 13 novembre 2020): *“È incostituzionale l'art. 54 della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), nella parte in cui, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) (tutela della concorrenza), prevede che il rilascio delle concessioni demaniali marittime, in esito a procedura comparativa, sia subordinato alla corresponsione a carico dell'aggiudicatario di un indennizzo, in favore del gestore uscente, da commisurare al valore dell'azienda di quest'ultimo”.*

